

# Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

del 5 ottobre 1984 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1981<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Scopo

### Art. 1

Le prestazioni previste nella presente legge devono contribuire:

- a.<sup>3</sup> a garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni e dei principi dell'esecuzione delle pene e delle misure;
- b. ad approntare le basi necessarie per futuri sviluppi in questo settore.

## Sezione 2: Sussidi di costruzione

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La Confederazione sussidia la costruzione, nei limiti dei crediti stanziati, l'ampliamento e la trasformazione dei seguenti istituti, pubblici e privati:<sup>4</sup>

- a. stabilimenti per l'esecuzione di pene di reclusione e di detenzione (art. 37 Codice penale, CP<sup>5</sup>);
- b. stabilimenti e sezioni di stabilimenti specializzate per l'esecuzione di pene private della libertà di breve durata (art. 37<sup>bis</sup> e 39 CP);
- c. stabilimenti per misure di sicurezza sottoposti ad una autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 42 a 44 CP);
- d. case d'educazione al lavoro per giovani adulti (art. 100<sup>bis</sup> CP);

RU 1986 1943

<sup>1</sup> [CS 1 3]. Alla disp. menzionata corrisponde ora l'art. 123 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1981 III 677

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

<sup>5</sup> RS 311.0

- e. sezioni specializzate per persone penalmente collocate in stabilimenti non sottoposti ad un'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 40, 42 a 44 e 100<sup>bis</sup> CP);
- f. istituti specializzati per persone liberate condizionalmente o a titolo di prova o condannate con sospensione condizionale della pena (art. 38, 41 e 45 CP);
- g. case per fanciulli e adolescenti, nelle quali almeno un terzo dei giorni di permanenza riguarda persone penalmente collocate oppure quando tali case siano indispensabili all'esecuzione di misure penali (art. 82 segg. e 89 segg. CP).

<sup>2</sup> La Confederazione può sussidiare la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di istituti specializzati per fanciulli, adolescenti e giovani adulti fino a 22 anni, il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, purché questi istituti accolgano anche persone penalmente collocate.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale accorda un credito d'impegno pluriennale per le assegnazioni di cui ai capoversi 1 e 2.<sup>7</sup>

### Art. 3 Condizioni

<sup>1</sup> I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:

- a.<sup>8</sup> una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'assistenza alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità; il Consiglio federale fissa le esigenze in materia di prova della necessità;
- a<sup>bis</sup>.<sup>9</sup> i progetti di costruzione di stabilimenti per l'esecuzione di sanzioni privative della libertà sono stati approvati dal pertinente concordato o dalla competente autorità cantonale;
- b. l'ampliamento o la trasformazione si inserisce nel piano generale di sviluppo dell'istituto;
- c. l'istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni;
- d. i progetti intendono realizzare miglioramenti nel senso dell'articolo 1 e non comportano spese sproporzionate;
- e. i criteri di gestione e l'ente responsabile dell'istituto garantiscono che lo scopo del medesimo sarà conseguito.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991 857; FF 1987 I 297). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>2</sup> Se il committente dei lavori non è un Cantone, i sussidi sono subordinati alle seguenti condizioni supplementari:

- a. nel caso di istituti privati, l'ente responsabile è una persona giuridica di pubblica utilità ed uno dei suoi scopi principali è compreso nel campo d'applicazione della presente legge;
- b. l'autorità cantonale approva il progetto;
- c. il finanziamento del progetto e la copertura delle spese d'esercizio dell'istituto sono assicurati;
- d. la concessione di sussidi cantonali pari almeno al 40 per cento dei costi di costruzione riconosciuti è assicurata.

<sup>3</sup> Se nel Cantone in cui il progetto di costruzione è realizzato non è garantita un'esecuzione conforme al diritto federale, i sussidi possono essere ridotti o negati. I sussidi che servono a rimediare a un'irregolarità non possono essere ridotti o negati.<sup>10</sup>

#### **Art. 4<sup>11</sup>** Ammontare dei sussidi

<sup>1</sup> Il sussidio della Confederazione ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.

<sup>2</sup> I costi di costruzione riconosciuti sono di norma calcolati sulla base di importi forfaitari; in questo caso si deve tener conto della dimensione e del tipo di istituto. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo.

<sup>3</sup> Se l'istituto adempie solo in parte i compiti previsti dall'articolo 2, il sussidio della Confederazione è ridotto proporzionalmente.

<sup>4</sup> Non sono versati sussidi federali inferiori a 100 000 franchi.

### **Sezione 3: Sussidi d'esercizio**

#### **Art. 5** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che:

- a. accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100<sup>bis</sup> CP<sup>12</sup>);

<sup>10</sup> Introdotto dal n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>12</sup> RS 311.0

b.<sup>13</sup> s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti:<sup>14</sup>

1. fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale;
2. fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato; oppure
3. giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile<sup>15</sup>.

2 ...<sup>16</sup>

#### **Art. 6**            Condizioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3.

<sup>2</sup> Esso può subordinare la concessione dei sussidi ad altre condizioni o vincolarla ad oneri.

#### **Art. 7**            Ammontare dei sussidi

<sup>1</sup> Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi riconosciuti per il personale incaricato dell'educazione.<sup>17</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina i costi sussidiabili e i criteri per il calcolo dei sussidi.

<sup>3</sup> Nell'ambito di un accordo di prestazioni concluso con la competente autorità cantonale può essere concordato un indennizzo forfettario a favore di case di educazione sussidiabili. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro e i criteri di calcolo.<sup>18</sup>

### **Sezione 4: Sussidi per progetti sperimentali**

#### **Art. 8**            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La Confederazione può sussidiare lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi metodi e concezioni:

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 1126; FF **1993** I 921).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen 2004 (RU **2004** 1633; FF **2003** 4857).

<sup>15</sup> RS **210**

<sup>16</sup> Abrogato dal n. I 5 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen 2004 (RU **2004** 1633; FF **2003** 4857).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

- a. nell'esecuzione delle pene e delle misure, compresa la sperimentazione di forme d'esecuzione non previste dal Codice penale svizzero<sup>19</sup> (art. 397<sup>bis</sup> cpv. 4 CP);
- b. per istituti specializzati e per provvedimenti destinati a fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato.

<sup>2</sup> I sussidi sono concessi per un periodo sperimentale di cinque anni al massimo.

<sup>3</sup> Anche le spese per la valutazione di queste sperimentazioni possono essere sussidiate.

#### **Art. 9**            Condizioni

<sup>1</sup> I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:

- a. l'ente responsabile, l'organizzazione e le persone incaricate dell'esecuzione offrono tutte le garanzie che il progetto sia attuato in modo conforme al suo scopo e i suoi risultati siano valutati in modo sistematico;
- b. il finanziamento del progetto e della sua valutazione è assicurato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può subordinare il sussidio ad ulteriori condizioni.

#### **Art. 10**            Ammontare dei sussidi

Il sussidio ammonta al massimo all'80 per cento dei costi riconosciuti del progetto; nel caso di istituti già esistenti, al massimo all'80 per cento dei costi supplementari occasionati dal progetto.

### **Sezione 4a:**<sup>20</sup>

#### **Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario**<sup>21</sup>

##### **Art. 10a**

<sup>1</sup> La Confederazione può accordare sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>19</sup> RS 311.0

<sup>20</sup> Introdotta dal n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>21</sup> Dal 25 apr. 2017 «Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP)».

## Sezione 5: Disposizioni comuni

### Art. 11 Utilizzazione dei sussidi

L'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale) esamina se le condizioni per il sussidio siano adempite, se lo stabilimento sia gestito in modo conforme allo scopo o se il progetto sperimentale sia attuato correttamente.

### Art. 12 Restituzione di sussidi

<sup>1</sup> I sussidi devono essere restituiti se sono stati pagati a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, persiste nell'utilizzarli in modo non conforme al loro scopo.

<sup>2</sup> Se un istituto che ha ricevuto sussidi di costruzione sospende l'esercizio o viene utilizzato per un altro scopo entro 20 anni dal versamento finale, i sussidi devono essere restituiti in ragione del 5 per cento per ogni anno rimanente.

<sup>3</sup> ...<sup>22</sup>

## Sezione 6: Organizzazione e procedura

### Art. 13 Domande di sussidi

<sup>1</sup> Le domande di sussidi delle autorità cantonali devono essere inoltrate all'Ufficio federale, unitamente ai documenti necessari, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o della sperimentazione.

<sup>2</sup> Le altre domande di sussidi devono essere inoltrate all'autorità cantonale, unitamente ai documenti necessari, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o della sperimentazione. L'autorità cantonale esamina le domande e le trasmette all'Ufficio federale con il proprio preavviso. Le domande di sussidi previsti nell'articolo 8 devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio federale se tendono soltanto allo sviluppo di nuove concezioni.

### Art. 14 Decisione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide l'assegnazione, il versamento e la restituzione dei sussidi.

### Art. 15 Modificazione delle circostanze

<sup>1</sup> Se un progetto è considerevolmente modificato o ampliato, deve essere inoltrata una domanda complementare. Essa è inoltrata e trattata a norma dell'articolo 13.

<sup>2</sup> Un sussidio già assegnato può essere aumentato in base al conteggio finale se, durante l'esecuzione della costruzione o della sperimentazione, sono sorti costi sup-

<sup>22</sup> Abrogato dal n. 3 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, con effetto dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

plementari dovuti al rincarato o ad altre circostanze imprevedibili. Una domanda complementare non è necessaria.

**Art. 16**          Versamento dei sussidi non forfetari; anticipazioni<sup>23</sup>

<sup>1</sup> L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare definitivo del sussidio in base al conteggio finale e ne ordina il versamento:

- a. per le costruzioni, dopo la verifica della liquidazione e dei documenti giustificativi e dopo l'assegnazione dei sussidi cantonali;
- b. per i progetti sperimentali, dopo la verifica dei conteggi periodici e dei documenti giustificativi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può, a domanda, accordare anticipazioni fino all'80 per cento dei sussidi assegnati.

**Art. 16a<sup>24</sup>**      Versamento dei sussidi forfetari; anticipazioni

<sup>1</sup> Il pagamento finale è effettuato nell'ambito dei crediti disponibili al collaudo, rispettivamente dopo la presentazione e approvazione dei piani di esecuzione.

<sup>2</sup> Le maggiori o minori spese dovute al rincarato sono prese in considerazione all'atto del pagamento finale.

<sup>3</sup> I sussidi forfetari possono essere versati sotto forma di anticipazioni (art. 16 cpv. 2) e al più presto allorché esistano spese imminenti.

## **Sezione 7: Informazione, documentazione e statistica**

**Art. 17**          Informazione e documentazione

Per sostenere gli sforzi intrapresi dalla Confederazione e dai Cantoni conformemente all'articolo 1, l'Ufficio federale raccoglie esperienze e conoscenze svizzere ed estere e le comunica ai competenti organi dei Cantoni e degli istituti e alle organizzazioni interessate. Esso può anche assumere mansioni di consulenza.

**Art. 18**          Statistica

<sup>1</sup> Per i compiti previsti nell'articolo 1, il Consiglio federale fa allestire statistiche sugli istituti adibiti all'esecuzione delle pene e delle misure, sui detenuti e su altre persone sottoposte all'esecuzione di pene e misure. Esso può incaricare i Cantoni e gli istituti privati di procedere al rilevamento dei dati e obbligarli a mettere a disposizione i dati statistici raccolti di loro iniziativa.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

<sup>24</sup> Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

<sup>2</sup> I dati personali raccolti possono essere utilizzati solo per le statistiche di cui al capoverso 1; essi non possono essere divulgati.

## Sezione 8: Disposizioni finali

### Art. 19 Esecuzione

Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge e emana le disposizioni necessarie.

### Art. 19a<sup>25</sup> Moratoria in materia di riconoscimento secondo il programma di sgravio 2003

Nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 non possono essere presentate domande di sussidi d'esercizio ai sensi dell'articolo 5; sono eccettuate le domande per nuovi tipi di istituti da approntare secondo la legge federale del 20 giugno 2003<sup>26</sup> sul diritto penale minorile.

### Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 6 ottobre 1966<sup>27</sup> sui sussidi federali agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione è abrogata.

### Art. 21<sup>28</sup> Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999

<sup>1</sup> I sussidi di costruzione sono assegnati in virtù del diritto anteriore, se:

- a. al termine dell'anno che precede l'entrata in vigore del nuovo diritto, le seguenti condizioni sono state adempite:
  1. è stata presentata una richiesta di sussidio;
  2. le spese di costruzione sono attestate da un preventivo; e
  3. le autorità cantonali competenti hanno autorizzato il finanziamento del progetto di costruzione; e
- b. i lavori sono iniziati o inizieranno al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Per il calcolo dei sussidi d'esercizio il nuovo diritto si applica per la prima volta al periodo di sussidio dell'anno che segue l'entrata in vigore.

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I 5 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen 2004 (RU **2004** 1633; FF **2003** 4857).

<sup>26</sup> RS **311.1**

<sup>27</sup> [RU **1967** 32, **1977** 2249 n. I 111]

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 1999 e il cpv. 2 il 1° set. 1999 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

**Art. 22**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1987<sup>29</sup>

<sup>29</sup> DCF del 29 ott. 1986

